

## **Distretto Socio-Sanitario D48**

### **Città di Siracusa**

### **Assessorato Politiche Sociali**

### **Centro Affidamento Distrettuale**

Protocollo d'intesa tra il CAD 48 e gli Enti del Terzo Settore operanti nell'ambito dell'affido familiare per l'implementazione della Rete territoriale integrata e della cultura dell'Affidamento Familiare

Norme di prima attuazione

Nell'anno 2025, del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede del Settore Politiche Sociali del Comune di Siracusa, si sottoscrive il Protocollo d'intesa tra il CAD (Centro Affidamento Distrettuale 48, costituito dagli 11 Comuni del Distretto e dall'Azienda Sanitaria Provinciale) e le Associazioni e gli Enti del Terzo Settore operanti nell'ambito dell'affido per l'implementazione della rete territoriale integrata e della cultura dell'Affidamento familiare e per delineare forme ed ambiti di collaborazione tra i Servizi e gli Enti firmatari.

### **PREMESSO**

- Che la legge del 4 maggio 1983 n.184 assegna la titolarità dell'affidamento familiare al Servizio Sociale pubblico, che nel suo operato è supportato dalle competenze professionali degli operatori dei Servizi e da un sempre maggior esercizio della responsabilità sociale esercitato da associazioni, realtà del terzo settore, famiglie affidatarie e reti di famiglie, capaci di dare valore alle relazioni umane e alla persona, portatrice non solo di bisogni, ma anche di risorse e capacità;
- Che l'affidamento familiare implica una reale sussidiarietà in cui i servizi pubblici, del privato sociale e le espressioni formali e informali della società civile si integrano reciprocamente, nel rispetto delle specifiche competenze;
- Che l'affidamento familiare è un sistema d'interventi ad elevata complessità relazionale e gestionale, che necessita di modelli organizzativi e operativi congruenti e rigorosi, compiti e funzioni ben definiti da svolgersi con il massimo di professionalità e competenza, in cui ogni attore è tenuto ad operare in modo integrato, riconoscendo l'altro come interlocutore e come risorsa indispensabile al buon andamento del progetto;
- Che si riconosce il valore sociale, civile e politico dell'impegno di solidarietà espresso dalle famiglie affidatarie, nonché delle loro specifiche competenze educativo-relazionali, da ritenersi migliorabili e pertanto meritevoli di sostegno e valorizzazione.

- ***PREMESSA NORMATIVA***

- La legge 4 maggio 1983 n.184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” come modificata con legge del 28/03/01, n°149, “Modifica alla legge del 4/05/83 n°184, recante disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, nonché al Titolo VIII del libro primo del Codice civile”.
- Legge della Regione Siciliana n°22 del 9/05/86, “Riordino dei servizi e delle attività socio-sanitarie in Sicilia”;
- La legge 27 maggio 1991 n. 176: "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo" approvata a New York il 20 novembre 1989, enunciante i diritti fondamentali irrinunciabili dei bambini;
- La Legge n. 285/1997 che detta i principi e i criteri per la promozione di diritti e di opportunità per l’Infanzia e l’Adolescenza;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che, tra l'altro, all'art. 22, comma 2, lettera c), include nel livello essenziale delle prestazioni sociali “gli interventi di sostegno per minori in situazioni di disagio;
- Direttiva Interassessorile della Regione Siciliana- Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e degli Enti locali; Assessorato della Sanita, del 20/11/2003, sulla costituzione ed il funzionamento dei Centri Affidi Distrettuali;
- Legge 31 luglio 2003, n. 10 della Regione Siciliana "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia";
- Decreto Assessoriale Regione Siciliana del 28.02.2005 che detta modifiche ed integrazioni allo schema del regolamento tipo del servizio di affidamento familiare dei minori;
- Direttiva Interassessorile n. 11/2005 Regione Siciliana che prevede misure di sostegno all’ Affidamento etero familiare;
- DPCM del 14 febbraio 2012, “Atto d’indirizzo e coordinamento relativo alla integrazione socio-sanitaria”;
- Legge del 19 ottobre 2015, n. 173, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine;
- D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (la cosiddetta Legge Cartabia), Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206
- Linee d’indirizzo nazionali per l’affidamento familiare, dell’8 febbraio 2024, approvate dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni – Autonomie locali;
- 

***PRINCIPI FONDATIVI***

- L’affidamento familiare si fonda su una visione positiva delle possibilità di crescita delle persone ed in particolare dei bambini e delle bambine, concezione validata empiricamente dalle positive esperienze realizzate negli ultimi decenni e dai recenti studi sulla resilienza, che dimostrano che i/le bambini/e possono far fronte in maniera positiva a eventi traumatici di varia natura e intensità quando sono sostenuti da una rete

sociale all'interno della quale sviluppano relazioni interpersonali significative e di effettivo sostegno alla crescita;

- Il sostegno e la valorizzazione dei legami e delle relazioni del/della minorenni alla luce del "supremo interesse del/della bambino/a";
- Il fine ultimo dell'affidamento familiare è riunificare ed emancipare le famiglie, non quello di separare, e può essere utilizzato anche per prevenire gli allontanamenti;
- L'affidamento familiare si configura come strumento di aiuto che supera la logica del controllo e della sanzione, soprattutto nei confronti della famiglia che va sostenuta nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue responsabilità;
- Il/La bambino/a, i suoi genitori - nella loro qualità di soggetti dell'intervento, portatori di risorse, piuttosto che soggetti di diagnosi e cura – gli affidatari, gli operatori dei diversi servizi coinvolti, le eventuali strutture di accoglienza costituiscono il quadro unitario dei partner dell'intervento.

### **CONSIDERATO**

- Il valore sociale, civile e politico dell'esperienza di affidamento familiare e la non surrogabilità dell'ambiente familiare per il benessere del/della bambino/bambina;
- Che la diffusione e la maturazione delle esperienze affidatarie necessitano del riconoscimento di tale valore, conseguenziale al diritto di ogni minorenni a vivere in un ambiente non pregiudizievole, da parte di tutta la comunità di riferimento;
- Che l'esperienza dell'affido, per la complessità delle azioni e delle interazioni agite, necessita di una pluralità di soggetti coinvolti, condivisori del senso di responsabilità collettiva verso l'infanzia e l'adolescenza.

### **SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1

### **DEFINIZIONE DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE**

- L'affidamento familiare è una forma di intervento ampia e duttile, consistente nell'aiutare una famiglia ad attraversare un periodo difficile prendendosi cura dei suoi figli attraverso un insieme di accordi collaborativi fra famiglie affidatarie e i diversi soggetti che nel territorio si occupano della cura e della protezione dei/delle minorenni e del sostegno alla famiglia.
- Costituisce, nelle sue diverse configurazioni, la principale forma tra le politiche e gli interventi di accoglienza, di promozione e sostegno. Gli interventi di affidamento familiare rappresenteranno progressivamente la risposta prioritaria alla necessità di allontanamento.
- Il fulcro di ogni progetto di affidamento familiare è la relazione che lega il/la minorenni alla sua famiglia e al territorio in cui vive. Si tratta di legami che possono essere mantenuti e valorizzati grazie al supporto della famiglia affidataria, ove previsto, in grado di accogliere il/la minorenni, rispettarne la storia personale e promuovere il contatto

con i suoi affetti originari, offrendo al contempo un'importante opportunità di crescita e sviluppo per il suo futuro.

Art 2

## **SOGGETTI E CONTESTO**

Ogni affidamento familiare nasce ed è reso possibile dal coinvolgimento di più soggetti e attori, ciascuno dei quali svolge un ruolo preciso all'interno del progetto di affidamento: il/la minorenne e i suoi familiari, i membri della famiglia affidataria o la persona singola affidataria, gli operatori dei servizi competenti in materia di affidamento familiare, l'autorità giudiziaria, gli operatori del privato sociale e gli altri soggetti coinvolti.

- **Il/la minorenne** in affidamento familiare:
  - ha un'età compresa tra 0 a 17 anni (ma il progetto di affidamento familiare può accompagnare il ragazzo anche fino a 21 anni);
  - può avere nazionalità italiana o straniera;
  - può avere differenti culture e praticare diverse religioni;
  - ha vissuto delle gravi problematicità nella propria famiglia: negligenza, rifiuto, maltrattamento fisico e/o psicologico, isolamento relazionale, separazioni di varia natura, difficoltà di carattere socio-economico, povertà educativa caratterizzata dal mancato accesso alle opportunità educative – formali e informali – che consentono di sviluppare appieno le potenzialità cognitive, emotive, relazionali e sociali individuali.
- **Il Centro Affido** esercita appieno le responsabilità collegate all'affidamento familiare attraverso una collaborazione attiva, intenzionale, continua e programmata con le reti e/o associazioni familiari e in generale con il privato sociale presente nel territorio. Assolve alle seguenti funzioni:
  1. sensibilizzazione all'affidamento familiare attraverso campagne permanenti;
  2. valutazione delle disponibilità all'affidamento familiare;
  3. informazione e formazione delle persone e delle famiglie disponibili all'accoglienza;
  4. predisposizione e aggiornamento di Banche Dati dei/delle bambini/e in affidamento familiare e degli affidatari, delle risorse reperite e formate e conseguente rilevazione statistica;
  5. consulenza e supporto nei confronti degli operatori sociosanitari territoriali per la costruzione e gestione del progetto di affidamento familiare;
  6. preventiva informazione delle condizioni dell'affidamento familiare, anche in attuazione di quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni, in caso di affidamento giudiziario, affinché il singolo o la famiglia possa valutare se dare o meno la propria disponibilità;
  7. abbinamento risorsa-bambino/a;
  8. conduzione dei gruppi di sostegno agli affidatari;
  9. programmazione, monitoraggio, verifica, riflessione tecnica e documentazione sulle attività svolte e sulla qualità dei progetti e dei servizi erogati;

10. cura e gestione dei rapporti con altri Servizi, Associazioni, Enti del Terzo settore e reti familiari;
11. valutazione della possibilità di mantenere, quando non vi sia controindicazione, i rapporti con il/la bambino/a anche al termine dell'affidamento, secondo modalità congrue per entrambi.

• **La famiglia affidataria** è risorsa costitutivamente prioritaria ad ogni progetto di affido. Per diventare affidatari non esistono vincoli a priori, né è necessario possedere specifici requisiti oggettivi (età, istruzione, reddito); possono diventarlo famiglie senza scopo adozionale, preferibilmente con figli, ed anche persone singole, valutate dal Centro Affido, in grado di svolgere un progetto di affidamento o di affiancamento solidale concordato con i Servizi stessi e che scelgano di accogliere uno o più minorenni. La famiglia affidataria non si sostituisce o non si pone in alternativa alla famiglia d'origine dei bambini accolti. Essa è chiamata a:

- assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e la cura delle relazioni affettive del/della bambino/a in affidamento familiare, provvedendo, in accordo con la sua famiglia e con gli operatori, anche alle necessità d'ordine sanitario, intervenendo tempestivamente in caso di gravità ed urgenza, informandone il Servizio Sociale;
- saper rispettare ed accettare la famiglia del bambino mantenendo positivi rapporti con essa, secondo le indicazioni degli operatori e le eventuali disposizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- favorire il rientro del/della bambino/a nella sua famiglia secondo gli obiettivi definiti nel progetto di affidamento;
- partecipare ad occasioni formalizzate di ascolto e comunicazione tra la famiglia affidataria, le équipe multidisciplinari e la magistratura minorile;
- consentire modalità stabili e coerenti di partecipazione alla definizione, all'attivazione e al monitoraggio del progetto di affidamento;
- partecipare alle attività di formazione e sostegno (gruppi, colloqui, verifiche, ecc.) predisposte dai Servizi e dalle reti di famiglie affidatarie;
- beneficiare del sostegno specialistico professionale, individuale e collettivo, per la gestione delle dinamiche relazionali dell'affidamento familiare.

Art. 3

### **FORME DI COLLABORAZIONE ED INTEGRAZIONE TRA L'UFFICIO AFFIDO E LE ASSOCIAZIONI DI FAMIGLIE AFFIDATARIE**

La legge n. 184/83, nell'affidare la titolarità della promozione e della gestione dell'affidamento familiare all'Ente Pubblico, prevede un preciso spazio di collaborazione tra questo, le reti, le associazioni familiari e il terzo settore. Tali collaborazioni sono caratterizzate dai seguenti contributi e proposte operative:

- Realizzazione di progetti specifici in materia di accoglienza familiare e promozione dei diritti dei/delle minorenni, compresi i Minori Migranti Soli, anche attraverso lo sviluppo di percorsi di affido omoculturale e interculturale;
- Informazione, sensibilizzazione e promozione dell'affidamento familiare sul territorio, tramite specifici interventi, preventivamente concordati. La promozione dell'affidamento familiare ha come obiettivo la piena realizzazione del diritto dei/delle minorenni a vivere in famiglia, attraverso la diffusione di una cultura della solidarietà familiare e di una sensibilità sociale nei confronti dei/delle minorenni e delle famiglie in difficoltà. Conseguentemente contribuisce a far maturare nuove risorse familiari disponibili a realizzare progetti di affidamento familiare;
- Organizzazione di percorsi informativi, sviluppati in collaborazione con Enti Pubblici e Privati e con Autorità giudiziarie minorili, rivolti agli affidatari, per l'orientamento e l'ampliamento della consapevolezza e della conoscenza rispetto a cosa sia esattamente l'affidamento familiare. È uno strumento fondamentale per assicurare la correttezza del messaggio rispetto ad alcuni argomenti, quali: conoscenza della normativa di riferimento, dei tempi, delle modalità del progetto, del ruolo dei servizi pubblici, delle associazioni, delle reti familiari e dell'Autorità Giudiziaria e delle Istituzioni in genere.

#### Art. 4

### **FASI DEL PROGETTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE**

#### a) Disponibilità all'affidamento familiare - Percorso di conoscenza degli affidatari

Al termine della formazione e prima di cimentarsi direttamente con l'affidamento, è necessario che gli operatori del Centro Affido abbiano la possibilità di conoscere meglio e più direttamente la persona o la famiglia che si è resa disponibile attraverso alcune specifiche azioni. Nel caso dell'affidamento familiare il processo di conoscenza non porta a dare un'idoneità alla persona o alla famiglia, ma ha soprattutto lo scopo di capire insieme quali siano le risorse del nucleo, i vincoli, le competenze e i saperi che può mettere a disposizione. Non esiste in astratto una buona famiglia affidataria, ma una famiglia che, caso per caso, con le sue particolari risorse, può essere adatta per un progetto di affidamento con un determinato bambino, bambina o adolescente.

Le Associazioni di famiglie affidatarie s'impegnano ad invitare gli associati a rendersi disponibili agli adempimenti necessari per la costituzione della banca dati delle famiglie affidatarie. Al fine di poter attuare un intervento mirato al bisogno del/della bambino/a e della sua famiglia, e a rilevare il vantaggio evolutivo del suo futuro ingresso nel nucleo affidatario, viene realizzato un percorso di conoscenza e un'indagine psicosociale sui candidati affidatari rispetto a diverse aree:

- le dinamiche familiari, i valori di riferimento, le esperienze pregresse, gli stili e le competenze educative, le motivazioni all'affidamento, la disponibilità al confronto e al mutuo aiuto;

- gli elementi rilevanti della storia individuale e/o familiare, della storia degli eventuali figli/e, con specifica attenzione alla capacità di aderire a tutte le fasi del progetto di affido, compresa la temporaneità dell'affido stesso;
- le relazioni con l'esterno, il legame con il territorio e l'inserimento nelle reti di prossimità, l'estensione della rete familiare. Nel caso di minori stranieri, tenere conto anche delle radici culturali;

La rilevazione di questi dati è finalizzata alla realizzazione di un intervento mirato al bisogno del/della bambino/a e della sua famiglia di origine, qualora presente, e a constatare il vantaggio evolutivo del suo futuro ingresso nel nucleo affidatario. Sarà cura del Centro Affido costituire la banca dati delle famiglie affidatarie, aggiornandola periodicamente.

#### b) Abbinamento

Quando al Centro Affido giunge dal Servizio Sociale Affidatario, su mandato dell'Autorità giudiziaria, la richiesta d'avviare un progetto di affidamento familiare, è necessario individuare la famiglia potenzialmente più adatta fra quelle disponibili. Questa fase, che si conclude con l'incontro fra il/la bambino/a, la sua famiglia di origine laddove previsto e la famiglia affidataria, viene definita "abbinamento".

Sarà cura di detto Centro Affido individuare, tra le famiglie inserite nella banca dati, quella più confacente alle caratteristiche della situazione del minore, confrontandosi e raccogliendo informazioni dall'Associazione, qualora ne faccia parte.

#### c) In corso di affidamento

Nel corso degli incontri di monitoraggio il Centro Affido, laddove previsto, ascolta i referenti dell'Associazione, eventuali altri figli/figlie, familiari significativamente coinvolti in questa fase del progetto oltre che altre figure significative per il/la bambino/a (zii, insegnanti, amici, ecc.).

#### d) Uscita dalla famiglia affidataria

*L'affidamento familiare può cessare con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del bambino, quando le condizioni di rischio o di pregiudizio non sono più tali da determinare un allontanamento del bambino, o nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore (L.184/83, art. 5).* Durante l'affidamento familiare il/la bambino/a ha costruito legami affettivi con la famiglia affidataria, con la quale vi è stato un processo di reciproco adattamento. Il rientro in famiglia, d'origine o adottiva, nel rispetto del superiore interesse del/della bambino/a, non deve essere un momento traumatico di rottura dei legami e degli equilibri, ma una fase di transizione preparata per tempo, accompagnata da una intensificazione dei contatti e dei rientri e seguita da un'attività di sostegno, sia della famiglia del/della minore, sia della famiglia affidataria, come previsto dal progetto, che potrebbe durare anche dopo il rientro definitivo del/della minore. In questa delicata fase, l'Associazione di cui la famiglia fa parte, è chiamata a svolgere un importante ruolo di mediazione e supporto.

## Art. 5

### **ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE TRA CAD E ASSOCIAZIONI/ENTI**

Il Comune si avvarrà della collaborazione delle Associazioni e degli enti firmatari del presente protocollo per le attività già descritte.

Le Associazioni e gli enti, nel rispetto delle proprie finalità statutarie e delle normative vigenti, s'impegnano a collaborare con l'Ufficio Affidamento Distrettuale per svolgere le seguenti attività:

- supportare tutte le attività connesse alla procedura di affidamento, ivi comprese l'individuazione della famiglia affidataria in fase d'abbinamento o segnalazione di famiglie formate o in via di formazione;
- programmare e sviluppare momenti e percorsi di formazione per operatori;
- promuovere e realizzare incontri, corsi e percorsi formativi rivolti a famiglie e persone singole sui temi dell'affidamento;
- attivare percorsi di supporto e sostegno psicologico, educativo e relazionale per famiglie affidatarie;
- organizzare gruppi di mutuo aiuto tra famiglie affidatarie, finalizzati alla condivisione di esperienze e al reciproco sostegno;
- nominare un/una referente per ciascun ente del terzo settore che funga da punto di contatto stabile con gli altri soggetti firmatari del Protocollo, al fine di garantire una comunicazione efficace e la continuità delle azioni previste;
- promuovere e realizzare convegni, incontri, attività di sensibilizzazione del territorio e iniziative di vario genere volte alla diffusione e valorizzazione della cultura dell'affidamento familiare, compreso quello che riguarda i minori migranti soli;
- sviluppare la cultura della responsabilità collettiva verso l'accoglienza.

## Art. 6

Nel corso di svolgimento di tutte le attività connesse all'esecuzione del presente protocollo, ciascuna delle parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati sensibili. In tal senso le parti s'impegnano ad adottare tutte le misure adeguate ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, nel rispetto delle sue politiche interne relative al trattamento dei dati sensibili e della normativa vigente.

## Art. 7

Il presente protocollo non implica alcun impegno finanziario da nessuna delle parti. Ciascuna parte sosterrà tutti i propri costi e spese derivanti dalla collaborazione, in conformità con le politiche e le procedure della parte interessata.

#### Art.8

L'Assessorato Politiche Sociali, di cui il CAD fa parte, gli enti e le Associazioni firmatarie del presente protocollo, s'impegnano a costruire un linguaggio e una prassi comune, nel rispetto di funzioni, identità professionali e ruoli, al fine di attuare forme di collaborazioni funzionali e significative.

#### Art. 9

Ciascuno dei firmatari del presente protocollo può recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta, con almeno 30 giorni di anticipo. Per quanto non espressamente previsto in questo protocollo d'intesa, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

#### Art. 10

Il presente protocollo è da intendersi aperto a successive adesioni di associazioni e/o enti mediante Avviso Pubblico promosso dal Centro Affido Distrettuale D48.

#### Art. 11

Il presente Protocollo ha validità quinquennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Alla scadenza, esso si intenderà rinnovato tacitamente per un uguale periodo, salvo diversa comunicazione scritta da parte di una delle parti firmatarie, da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Per la stesura del presente protocollo, si ringrazia il contributo di UNICEF - ECARO (Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia).

Letto, approvato e sottoscritto.

Siracusa \_\_\_\_\_

	<b><i>Rappresentante</i></b>	<b><i>Firma</i></b>
<b><i>Per il Distretto Socio Sanitario 48 Comune di Siracusa</i></b>		
<b><i>Per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa</i></b>		

Per gli enti partner:

	<b><i>Presidente/Delegato</i></b>	<b><i>Firma</i></b>
Famiglie per l'Accoglienza		
Associazione EOS – ETS		
Associazione AccoglieRete		